



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 468/18/CONS**

**MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L.  
PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI SU  
ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (Programma "SKY  
SPORT MIX", già "SKY SPORT")**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 27 settembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989*";

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la delibera n. 606/10/CONS, del 25 novembre 2010, recante "*Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" (di seguito, il Regolamento);



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1 aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA l’istanza in data 5 giugno 2014 (prot. n. 29290) presentata dalla società Sky Italia S.r.l. ai sensi dell’articolo 3, del Regolamento, diretta ad ottenere l’autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari, su altri mezzi di comunicazione elettronica – ovvero, IPTV, rete *internet* e reti mobili – del programma audiovisivo lineare denominato “SKY SPORT”, e accolta ai sensi del comma 8 dell’articolo 3 del Regolamento (cd. “*silenzio-assenso*”);

VISTA la nota in data 26 giugno 2018 (prot. n. 51090), con la quale la società Sky Italia S.r.l. ha comunicato, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Regolamento, le variazioni relative al programma audiovisivo lineare denominato SKY SPORT, che assume la nuova denominazione di “SKY SPORT MIX”, e mantiene la linea editoriale “*prevalentemente sportiva*”, con palinsesto ad accesso condizionato;

VISTA la nota in data 10 luglio 2018 (prot. n. 55320), con la quale la società Sky Italia S.r.l. – su richiesta dell’Ufficio precedente (prot. n. 53695 del 4 luglio 2018) – ha precisato che il palinsesto di SKY SPORT MIX (già “SKY SPORT”) autorizzato alla diffusione su IPTV, rete *internet* e reti mobili “*non costituisce la ritrasmissione in simulcast di un servizio di media audiovisivo lineare trasmesso sulla piattaforma satellitare*”;

CONSIDERATO che:

1) la nota di cui alle variazioni in oggetto è stata corredata con la documentazione prevista dall’articolo 3, comma 5, lettere *d*) ed *e*), del Regolamento,



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

comprensiva della scheda relativa al sistema trasmissivo impiegato e della copia del nuovo marchio editoriale di trasmissione del programma;

2) dalla documentazione in atti – costituita dalle autocertificazioni rese ai sensi di legge – la società Sky Italia S.r.l. risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento, relativi alla nazionalità della società e all'onorabilità degli amministratori;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. La società Sky Italia S.r.l. (c.f. 04619241005), con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, è autorizzata alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica – ovvero, IPTV, rete *internet* e reti mobili – per il programma audiovisivo con palinsesto denominato SKY SPORT MIX (già, “SKY SPORT”), alle condizioni e con gli obblighi di cui al Regolamento approvato con la delibera n. 606/10/CONS, del 25 novembre 2010, nonché secondo le modalità indicate in allegato.

2. L'autorizzazione ha la durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza (5 giugno 2014) ed è rinnovabile previa richiesta da produrre con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

3. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione di comunicare all'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Regolamento, ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 5, del medesimo articolo. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

4. L'Autorità può effettuare controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico e della collaborazione della Guardia di Finanza - Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria e della Polizia postale e



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

delle comunicazioni, sull'espletamento del servizio autorizzato e sulle stazioni utilizzate, ovunque ubicate. La società autorizzata deve consentire, in ogni momento, libero accesso ai funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

5. La presente autorizzazione comporta l'obbligo di iscrizione, e/o di aggiornamento, al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all'articolo 1, comma 6, *lett. a*), n. 5, della legge n. 249 del 1997, secondo le modalità di cui alla delibera n. 666/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 settembre 2018

**IL PRESIDENTE**

Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Riccardo Capecchi